Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
	7. di altri frutti e ortaggi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	8. Miscugli :	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	bb) altri :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40

REGOLAMENTO (CEE) N. 1669/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, i prezzi d'intervento in Francia, nel settore dello zucchero, sono diminuiti dell'11,11 %, ossia di 13,11 franchi per 100 kg, per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valevole nella zona più eccedentaria, e di 11,41 franchi per 100 kg, per lo zucchero greggio di barbabietola ;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere adottati in funzione della qualità dello zucchero offerto all'organismo d'intervento ; che è necessario applicare alle maggiorazioni e alle riduzioni a tal uopo fissate una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi che devono essere pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli altri interventi sul mercato interno, vengono diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ; che specialmente nel settore dello zucchero entra in gioco la restituzione alla produzione ; che è inoltre necessario prevedere misure complementari per il regime di compensazione delle spese di immagazzinamento ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento ;

considerando che è opportuno fissare gli importi di cui all'articolo 3 con criterio forfettario ; che è possibile rinunciare all'applicazione di tali importi quando l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento è irrilevante ; che l'effetto delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 é identico per le importazioni e per le esportazioni ;

(1) GU n. 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

considerando che nell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (1), si tiene conto, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1586/69, degli articoli 1, 2 e 3 di tale regolamento ; che è opportuno indicare i casi in cui si deve tener conto dei suddetti articoli e precisare il tenore dell'articolo 5 summenzionato in ciascuno di tali casi ;

considerando che i fabbricanti di zucchero sono obbligati a pagare ai produttori di barbabietole, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero nel quadro della quota massima, prezzi minimi fissati a livello comunitario ; che in considerazione del rapporto esistente tra i prezzi d'intervento dello zucchero e i prezzi minimi della barbabietola, è necessario mantenere il livello dei prezzi che figura nei contratti di fornitura, data la diminuzione dei prezzi d'intervento ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ha prorogato per la Francia, sino ad una data da stabilire quanto prima, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (2) ; che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tale sospensione non ha più alcuna ragione d'essere per il settore dello zucchero ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Articolo 2

Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione in Francia sono fissati nell'allegato.

(1) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

Articolo 3

Le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (4), che la Francia deve pagare per 100 kg di zucchero bianco sono diminuite di :

1. 6,48 franchi per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (5) ;

2. 13,11 franchi per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti che figurano negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 765/68.

Articolo 4

Il coefficiente 0,8889 si applica in Francia ai seguenti importi espressi in unità di conto nelle regolamentazioni comunitarie ;

1. le cauzioni ;

2. le maggiorazioni e le riduzioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1266/69 (7) ;

3. l'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 782/68 ;

4. gli importi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1164/69 della Commissione, del 24 giugno 1969, che fissa l'ammontare del rimborso e quello del contributo per la compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1969/1970 (8) ;

5. il premio di denaturazione ;

6. gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/68 della Commis-

(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.
(7) GU n. L 163 del 4. 7. 1969, pag. 7.
(8) GU n. L 151 del 25. 6. 1969, pag. 10.

sione, del 20 dicembre 1968, che fissa l'importo massimo della partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero possono esigere in caso di riporto dai produttori di barbabietole e di canne (1) ;

7. il livello massimo dell'aiuto risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 911/69 del Consiglio, del 13 maggio 1969, relativo alle misure destinate ad agevolare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (2).

Articolo 5

I prezzi delle barbabietole espressi in franchi francesi nei contratti di fornitura di barbabietole e che devono rispettare i livelli contemplati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (3), non subiscono alcun adeguamento in funzione del nuovo rapporto fra il franco francese e il valore dell'unità di conto.

Articolo 6

Il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 spira, per i prodotti cui si applica il regolamento n. 1009/67 CEE e per le operazioni soggette a detto regolamento, il giorno di entrata in vigore del presente regolamento alle ore 0.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969.

Le disposizioni degli articoli 2–5 sono applicabili a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 118 del 17. 5. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 47 del 24. 2. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore dello zucchero

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF per 100 kg
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	4,44
	II. zuccheri greggi	3,75
	B. Non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	13,11
	II. zuccheri greggi	11,41
17.03	Melassi, anche decolorati	1,97

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF
		per 1000 kg
12.04	Barbabietole da zucchero (anche tagliate in fettucce), fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
	A. Barbabietole da zucchero:	
	Fresche	10,49
		con un tenore in saccarosio dell'1 % (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale: zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi, ad eccezione del sorbosio	0,1311
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1311
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,1311
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, ad eccezione dei melassi aromatizzati o addizionati di sostanze coloranti	0,1311

(1) Per 100 kg netti del prodotto in oggetto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1670/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, i prezzi d'intervento nei settori dei cereali e del riso sono diminuiti in Francia dell'11,11 % ;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dei cereali e del riso offerti all'organismo d'intervento e aumentati con maggiorazioni mensili ; che si rivela necessario sottoporre gli importi di cui trattasi a una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69, dagli importi che devono essere pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli altri interventi sul mercato interno, viene detratto un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ; che, per il settore dei cereali, questa disposizione si applica al premio di denaturazione, al frumento tenero, all'aiuto al frumento duro e alle restituzioni alla produzione e, per il settore del riso, all'indennità di compensazione per il risone ;

considerando che il prezzo minimo a carico del produttore di fecolanti è stato fissato in modo da situarlo in un rapporto equilibrato con il prezzo di approvvi-

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.